

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto l'art. 42 del R.D. n. 2537 del 23.10.1925

Visto l'articolo 84, comma 8, lettera a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto l'articolo 120 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

Ravvisata l'opportunità di costituire un elenco di professionisti da utilizzare per fornire rose di candidati alle Stazioni appaltanti richiedenti, in vista della costituzione delle Commissioni giudicatrici;

Visto quanto deliberato all'unanimità nella seduta consiliare del 27.02.2013;

Approva il seguente

Regolamento per la formazione di un elenco di professionisti da nominare nelle commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 84, comma 8, lettera a) del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 120 del Regolamento 207/10

Articolo 1

Oggetto

Il presente testo contiene i principi e le disposizioni per l'istituzione, ai sensi dell'art. 84 comma 8, lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., di un elenco di professionisti di cui avvalersi allorché questo Consiglio sia destinatario di formale richiesta, da parte delle Stazioni Appaltanti come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., di rose di candidati per la nomina nelle commissioni giudicatrici di cui all'art. 84 cit., operanti in tutti i casi in cui ad essa siano per legge demandate le valutazioni per la scelta dell'affidatario.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli iscritti dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno - Sezione A.
2. Ai fini del presente regolamento, possono essere inclusi nell'elenco, secondo quanto prescritto dall'art. 84 comma 8, lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in tema di composizione delle commissioni giudicatrici, esclusivamente i professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nell'albo professionale.

Articolo 3

Requisiti

1. Il presente elenco si connota come registro **“aperto”, ossia, soggetto ad aggiornamento permanente.**
2. Possono iscriversi al presente elenco gli iscritti dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno - Sezione A che abbiano le competenze professionali e l'esperienza relativa agli ambiti di interesse degli appalti e con le caratteristiche previste dalle normative vigenti.
3. Sono esclusi dall'iscrizione all'elenco i professionisti:

- che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine **negli ultimi cinque anni**;
 - che non abbiamo rispettato le norme di comportamento per gli architetti membri di commissioni in un precedente mandato;
 - **che si trovino in posizione di morosità contributiva nei confronti dell'Ordine.**
 - che abbiano rifiutato senza adeguata motivazione una designazione.
4. Le richieste di reinserimento nell'elenco potranno essere presentate dagli interessati non prima del decorso di un anno dall'evento che ha motivato l'esclusione.
 5. Non saranno in ogni caso trasmessi i nominativi degli architetti che non posseggano i requisiti di cui all'art. 84 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i..
 6. L'elenco degli interessati verrà aggiornato **con cadenza almeno semestrale.**

Articolo 4

Criteri di nomina delle candidature

1. Il Consiglio dell'Ordine individuerà, tramite sorteggio, un numero di almeno 5 (cinque) nominativi, qualora sussista tale possibilità, scelti tra quelli iscritti nell'elenco distinto in base alla classificazione dei servizi. Tali nominativi saranno trasmessi all'amministrazione richiedente.
2. I nominativi dei professionisti estratti saranno individuati tra quelli facenti parte dell'elenco così come aggiornato e vigente da almeno 10 gg. antecedenti la data di acquisizione al protocollo dell'Ordine della richiesta dell'Ente appaltante.
3. In applicazione del principio di rotazione, è stabilito che:
 - a) i nominativi dei candidati trasmessi alla Stazione Appaltante non potranno essere utilizzati per i successivi tre mesi dalla data di delibera di indicazione della candidatura;
 - b) Il professionista prescelto e nominato a far parte di una Commissione non potrà essere designato per partecipare a selezioni per il successivo anno.
4. I termini di cui al comma 3 che precede potranno essere derogati solo se prima delle suddette scadenze l'elenco in parola sia stato utilizzato completamente.
5. Non possono essere nominati commissari coloro che siano già stati nominati anche da altri soggetti o che abbiano già ricoperto tale incarico per appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale cui l'incarico fa riferimento, se non trascorso un anno dalla data della precedente nomina, come previsto dalla vigente normativa.
6. Nei casi di massima e dichiarata urgenza da parte della stazione appaltante o di avvenuta tardiva trasmissione della richiesta, incompatibile con i lavori del Consiglio, Il Presidente ad horas procederà alla convocazione del consi-

glio ed il Consiglio sarà ritenuto legittimamente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri oltre il Presidente, al fine di eseguire il sorteggio in conformità con quanto previsto dal comma 1.

Articolo 5

Curriculum delle esperienze professionali

1. Gli iscritti che abbiano i requisiti come prescritto dall'articolo 3 e che siano interessati a far parte dell'elenco costituito ai sensi del presente Regolamento, dovranno compilare il curriculum professionale così come indicato nell'allegato "N" e "O" del D.P.R. 207/2010 e relativo quadro riepilogativo relativo alle attività svolte negli ultimi dieci anni, disponibile sul sito internet dell'Ordine.
2. Il curriculum di cui al comma 1, dovrà essere compilato e restituito in versione informatica e cartacea, quest'ultima autenticata ai fini dell'autocertificazione con allegata copia del documento di identità, ed andrà a costituire una apposita banca dati.

Articolo 6

Dichiarazioni

1. In caso di designazione, l'Ordine darà immediata comunicazione all'interessato, con Posta Elettronica Certificata, che dovrà, entro e non oltre 2 giorni, trasmettere all'Ordine:
 - a) l'accettazione della candidatura;
 - b) la dichiarazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo all'art. 84 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i e più specificatamente di non aver svolto alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e di non far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi;
 - c) dichiarazione di impegno a comunicare all'Ordine tempi e modi dell'incarico di Commissario;
 - d) la dichiarazione di accettazione che il proprio nominativo possa essere selezionato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Salerno e per la verifica di quanto dichiarato, essendo a conoscenza del fatto che, in caso di false dichiarazioni, l'iscritto è perseguibile in base alle vigenti norme di deontologia professionale.Il modulo della dichiarazione è disponibile sul sito dell'Ordine.

Articolo 7

Sanzioni

1. Le dichiarazioni del curriculum professionale hanno valore, ai fini deontologici, di autocertificazione e, in caso di mendacità, i dichiaranti saranno perseguibili a norma di legge.

2. L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno si riserva di procedere all'estrazione a campione di nominativi presenti in elenco per la verifica delle dichiarazioni svolte in sede di compilazione del curriculum professionale di cui all'art. 5.

Articolo 8

Organi di controllo

1. La tenuta dell'elenco, costituito ai sensi del presente Regolamento, è di competenza dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno.
2. L'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno eserciterà attività di monitoraggio e di valutazione avvalendosi di una commissione costituita tra i componenti del Consiglio in carica.

Il consigliere segretario

il Presidente